

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1977, n. 15.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 (III provvedimento).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulgata

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di L. 932.000.000.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di L. 932.000.000.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 1 febbraio 1977

Tomelleri